

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI LOIRI – PORTO SAN PAOLO
MULTISERVICE SRL**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto, durata

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con socio unico il Comune di Loiri Porto San Paolo, denominata "Multiservice srl Unipersonale".

Articolo 2 – Sede

1. La società ha sede principale nel Comune di Loiri Porto San Paolo.
2. Con delibera dell'Assemblea straordinaria del socio unico potranno essere istituite, modificate e soppresse, filiali, succursali e sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3 – Oggetto

1. La società, con la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia, può essere autorizzata dal Consiglio comunale all'esercizio, *in house providing*, di tutte o parte delle seguenti attività:

- La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi annessi;
- La gestione dei tributi comunali;
- La manutenzione del patrimonio comunale;
- La gestione dei servizi cimiteriali;
- La gestione delle aree pubbliche di parcheggio;
- La gestione di servizi culturali;
- La gestione di servizi turistici;
- La gestione di qualunque altro servizio affidabile alla società comunale.

2. La società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Loiri Porto San Paolo e, ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, *pro-tempore* vigente e previa autorizzazione del Consiglio Comunale, di altri committenti pubblici o privati, a condizione, in quest'ultimo caso, dell'adozione di un sistema di contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo della commessa. I rapporti tra la società e il Comune di Loiri Porto San Paolo sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati con i Responsabili dei servizi competenti, previa deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei relativi schemi.

4. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sul controllo analogo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere l'esercizio di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria, intermediaria, con assunzione di rappresentanza e commissionaria con o senza deposito, l'acquisizione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società o ditte italiane od estere aventi scopi affini od analoghi e la concessione di garanzie personale o reali a favore di terzi ivi compresi gli istituti di credito.

5. La società, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento sul controllo analogo, potrà inoltre:

- acquistare, vendere e gestire partecipazioni, anche maggioritarie, in altre società, imprese e consorzi costituiti o costituendi;
- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, comunque connessa ed attinente all'oggetto sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese tra queste la cessione o l'assunzione in locazione o leasing di immobili, attrezzature, nonché il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese quelle reali ed ipotecarie per conto ed a favore proprio o di terzi, anche quale datrice di ipoteca;

Articolo 4 – Durata

1. La durata della società è fissata dalla data della legale costituzione a tutto il 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta dall'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga.

TITOLO II

Quote di partecipazione

Articolo 5 – Capitale sociale e quote di partecipazione

1. Il capitale sociale è di € 20.000,00 (ventimila) suddiviso in quote da € 100,00 (cento) o multipli ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti a mente del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e 2346 del codice civile.
3. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto.
4. Le quote multiple di € 100,00 (cento) danno diritto ad un voto per ogni € 100,00 (cento)

Articolo 6 – Trasferimento delle quote societarie

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, è regolato secondo le seguenti clausole e modalità:

- Fatte salve le norme del codice civile in materia di trasferimenti di quote ed il principio della totalità del capitale posseduto da enti pubblici, il trasferimento di quote dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che si esprimerà a maggioranza qualificata.

TITOLO III

Funzionamento dell'Assemblea

Articolo 7 – Convocazione

1. L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Articolo 8 – Modalità di convocazione

1. L'Assemblea dovrà essere convocata a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi al socio unico, rispettivamente, nel domicilio o all'indirizzo di PEC risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materia da trattare.

3. Nella lettera potrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'amministratore.

Articolo 9 – Diritto di partecipazione

1. Ha diritto di partecipare all'assemblea esclusivamente il socio unico Comune di Loiri Porto San Paolo, nella persona del Sindaco *pro tempore*.

Articolo 10 – Rappresentanza

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il socio unico è rappresentato dal Vice Sindaco.
2. In caso di contestuale assenza o impedimento di entrambi il Sindaco potrà delegare un consigliere comunale.

Articolo 11 – Costituzione e validità delle deliberazioni

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni legislative *pro tempore* vigenti.

Articolo 12 – Presidenza

1. Le assemblee del socio unico saranno presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza la presidenza è assunta da altra persona designata dall'assemblea **senza il riconoscimento di compensi o altre indennità**.
2. Il Presidente nomina un segretario, anche fra non soci.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Articolo 13 – Nomina Amministratori

1. L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un Amministratore unico, o a un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre **o cinque membri, nominati dal Sindaco nel rispetto delle norme e delle leggi speciali e scelti, anche tra i non soci, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia ed essere caratterizzati da competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n 120**

2. Qualora venga costituito il Consiglio di amministrazione il Sindaco provvede, tra questi, alla nomina del Presidente. **Nel caso in cui venga nominato un Vice Presidente, questi assume la carica senza compensi od oneri aggiuntivi.**

3. Gli amministratori durano in carica 5 anni, sono rieleggibili e sono revocabili in caso di accertata responsabilità per dolo o colpa grave.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più Amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione fino al perdurare dell'assenza.

5. Tuttavia, in caso di dimissioni o per altre cause di assenza permanente dell'Amministratore unico o della maggioranza degli Amministratori l'organo di amministrazione si intende scaduto, con conseguente nomina *ex novo* da parte del Sindaco.

6. E' fatto divieto corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

7. . E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

8. Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubbliche controllanti. Qualora siano dipendenti, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Articolo 14 – Poteri

1. All'organo amministrativo spettano i poteri di gestione e di direzione della società.

2. Il consiglio di amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri per legge tassativamente riservati all'assemblea.

4. L'organo amministrativo, potrà, nelle forme di legge, nominare un Direttore, stabilendone durata in carica, compiti, poteri e remunerazione, previa autorizzazione assembleare.

5. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione. Ad essi spetta, altresì, la rappresentanza in giudizio della società, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche nell'ambito dei giudizi di revocazione e cassazione, nonché la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

6. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione deve redigere semestralmente una dettagliata relazione che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore. I soggetti tenuti ad effettuare il "controllo analogo", possono, qualora ritengano la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere alla società integrazioni documentali, tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.

Articolo 15 – Indennità

1. Agli Amministratori spetta un compenso annuale deliberato dall'Assemblea. Sono fatte salve le determinazioni appositamente stabilite in materia di compensi agli organi societari dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Funzionamento

1. L'organo amministrativo si riunisce presso la sede della società o in altro luogo del territorio nazionale, tutte le volte che l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio lo reputi necessario o quando, nel caso di organo collegiale, ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Le convocazioni dell'organo amministrativo avverranno con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma o posta certificata spediti anche due giorni prima.

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. Le votazioni sono sempre palesi.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

TITOLO V

Controllo societario

Articolo 17 – Organi di controllo

1. Entro i limiti della normativa vigente, i compiti del collegio sindacale sono svolti, ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, da un organo monocratico composto da un revisore dei conti abilitato. A tal fine si applicano le disposizioni civilistiche previste per le società per azioni.

2. Qualora fosse obbligatorio ricorrere ad un organo collegiale si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

3. Il revisore unico o il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e risponde direttamente al socio unico Comune di Loiri Porto San Paolo della legalità dell'azione amministrativa.

4. La società è, altresì, sottoposta al controllo analogo **da parte dell'amministrazione controllante**, da esercitarsi in osservanza della normativa vigente, degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia e attraverso le modalità contemplate dal relativo Regolamento comunale.

TITOLO VI

Bilancio e attivo sociale

Articolo 18 – Esercizi e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio con il relativo conto economico, sotto l'osservanza delle norme di legge.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 19 – Approvazione del bilancio e destinazione degli utili

1. L'assemblea del socio unico approverà il bilancio e il conto economico e delibererà in merito alla distribuzione degli utili, previa assegnazione del cinque per cento degli utili annuali alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 20 – Approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale

1. Il bilancio d'esercizio, annualmente sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale a cui dovrà essere presentato nei modi e nei termini previsti dalle norme di vigenti.
2. Viene espressamente riconosciuto il diritto-dovere dell'Amministrazione comunale di esercitare sui servizi prestati dalla società Multiservice srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si attuerà mediante i suoi organi politico-amministrativi.
3. La cattiva gestione del servizio imputabile ad una non corretta gestione da parte degli organi preposti, può essere causa di scioglimento del rapporto anche con l'organo amministrativo.

Articolo 21 – Liquidazione e ripartizione dell'attivo sociale

1. Per la liquidazione e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge; la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori nominati dall'assemblea.
2. Qualora la società abbia a contrarre dei mutui non potrà essere sciolta prima che vengano estinti.

Articolo 22 – Controversie tra la società e il socio unico

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed il socio unico, l'organo amministrativo ed i liquidatori, saranno sottoposte ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo o, in difetto, da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati da ciascuna delle parti ed il terzo designato dai due precedenti d'accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società, il quale, sempre sull'istanza della parte più diligente, nominerà anche l'arbitro alla cui nomina non provvedesse la parte dietro regolare diffida.
2. L'arbitro o il collegio di arbitri giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo quanto richiesto tassativamente dalla legge.

Articolo 23 – Finanziamento del socio unico

1. Nel caso in cui il socio unico dovesse effettuare finanziamenti in favore della società, questi, salvo patto contrario risultante da apposita delibera assembleare, si intenderanno effettuati in conto capitale ed assoggettati al disposto dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, saranno pertanto infruttiferi di interessi e non determineranno obbligo di restituzione al socio unico durante la vita della società.

Articolo 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alle speciali leggi in materia.